

del 13 aprile 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1932, riconoscendo tale necessità, fissò al 7.25% il saggio d'interesse da adottarsi dallo Stato per l'anno 1932, per la determinazione delle annualità di bonifici; da ciò conseguì che le annualità liquidate nel 1932 al saggio d'interesse superiore al 7.25%, con decreti concernenti la riserva dell'applicazione dell'art. 1° del R. D. L. 31 dicembre 1931 A 1091, devono essere definitivamente ridotte al saggio d'interesse del 7.25%.

Mantenendo lo Stato in tali giusti limiti la riduzione delle annualità di cui trattasi, nessuna perdita subirebbe l'Istituto, che ha scontato dette annualità allo stesso tasso del 7.25%.

Però che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha ritenuto di poter applicare alle annualità in questione il R. D. L. 22 ottobre 1932 e quindi di rideterminare le annualità stesso adottando il saggio d'interesse del 6.50% da detto Decreto stabilito.

Tale provvedimento, per le ragioni innanzi esposte, non è giustificato né legittimato dalla riserva fatta nei decreti di liquidazione, riserva che, come si è detto, è stata scelta con il citato decreto